



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 918

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998. Acque del bacino imbrifero del fiume Adige. Accertamento della non sussistenza di prevalenti interessi pubblici ad usi diversi delle acque incompatibili con quello idroelettrico oggetto di riassegnazione nelle concessioni delle grandi derivazioni di Ala (GDI17AD), di Avio - Prà da Stua (GDI18AD) e di Bussolengo Chievo (GDI20AD). Definizione di condizioni e vincoli.

Il giorno **27 Maggio 2022** ad ore **09:01** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica quanto segue.

L'utilizzo di una parte delle acque del fiume Adige e di alcuni dei suoi affluenti sono state oggetto di alcune concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico.

La concessione di grande derivazione delle acque dal fiume Adige, sbarrato a mezzo della traversa di Mori, nonché quelle derivate dal rio Camerass e dal rio Sorna, allo scopo di produrre energia idroelettrica nella centrale di Ala, con restituzione a quota circa 137,50 m s.l.m. nello stesso fiume, è stata assentita in origine con r.d. 2 novembre 1928, n. 8846 e, successivamente, con d.P.R. 23 marzo 1954, n. 2307 e con d.i. 6 luglio 1982, n. 1109. In base alla determinazione del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 19 novembre 2012, n. 185, detta utilizzazione idroelettrica è stata incrementata con utilizzazione della portata d'acqua rilasciata dalla traversa di Mori per consentire il deflusso minimo vitale (DMV) previsto dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006. A questa concessione (denominata "concessione di Ala" GDI 17 AD) fanno riferimento, quindi, i seguenti impianti idroelettrici:

- impianto di Ala: utilizzazione, fino a 200 mc/s, delle acque prelevate dal fiume Adige (a quota 165 m s.l.m.), dal rio Camerass (a quota 167,5 m s.l.m.) e del rio Sorna (a quota 187,00 m s.l.m.), allo scopo di produrre energia nella centrale in caverna di Ala;
- impianto traversa Mori: utilizzazione idroelettrica della portata d'acqua rilasciata dalla traversa di Mori per consentire il DMV nel fiume Adige.

Le acque del fiume Adige formano oggetto anche di una seconda grande derivazione, concessa in origine con r.d. 1 giugno 1933, n. 670, per gli scopi idroelettrico ed irriguo secondo la regolazione stabilita con d.i. 24 aprile 1938, n. 2100. Le acque del fiume, sbarrate a mezzo della traversa di Ala in località Campiglio, sono derivate con portata fino a 135 mc/s lungo il canale Biffis allo scopo di produrre energia idroelettrica nelle centrali di Bussolengo e Chievo, poste in serie tra loro, e per l'irrigazione di territori agricoli che ad oggi fanno capo al Consorzio di bonifica Veronese, ente pubblico economico, e ad altre utenze private. In base alla determinazione del Servizio Gestione Risorse idriche ed energetiche 16 aprile 2013, n. 54, detta utilizzazione idroelettrica è stata incrementata con l'impianto idroelettrico della traversa di Ala che utilizza la portata d'acqua rilasciata dalla traversa per il DMV previsto per il fiume Adige. Trattandosi di derivazione posta a scavalco tra territori, l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti questa concessione è regolato secondo specifici accordi con la Regione del Veneto ratificati con L.P. n. 1/2007 e con L.P. n. 6/2014. A tale concessione (denominata "concessione di Bussolengo - Chievo" GDI 20 AD) fanno riferimento i seguenti tre impianti idroelettrici:

- impianto di Bussolengo: con utilizzazione delle acque del fiume Adige allo scopo di produrre energia nella centrale di Bussolengo (VR);
- impianto di Chievo: con utilizzazione delle acque restituite dal superiore impianto di Bussolengo allo scopo di produrre energia nella predetta centrale di Chievo (VR);
- impianto traversa di Ala con utilizzazione idroelettrica della portata d'acqua rilasciata dalla traversa di Ala per consentire il DMV nel fiume Adige.

L'uso delle acque dell'alto bacino del torrente Aviana e dell'alto bacino del rio Sorna, tributari in sponda sinistra del fiume Adige, previa loro raccolta e regolazione nel serbatoio artificiale di Pra da Stua, allo scopo di produrre energia idroelettrica nelle centrali di Pra da Stua e di Avio, sono assentite nella concessione di grande derivazione delle acque rilasciata, in origine, con D.P.R. 24 dicembre 1950, n. 6406, e, successivamente, modificata in base al D.I. 21 novembre 1959, n. 5424. A tale concessione, denominata "concessione Avio - Pra da stua" (GDI 18 AD) fanno quindi capo tre impianti idroelettrici:

- impianto di Pra da Stua I che usa le acque del torrente Aviana sud, dei rii Val dei rii e altri minori per la produzione di energia idroelettrica nella centrale di Pra da Stua posta ai piedi dell'omonima diga;

- impianto di Pra da Stua II che utilizza le portate d'acqua del torrente Aviana Nord e dei rii Sorna (a quota 1057,75 m s.l.m.) e San Valentino, raccolte e regolate nel serbatoio di Pra da Stua, allo scopo di produrre energia idroelettrica nella centrale di Pra da Stua, posta ai piedi dell'omonima diga.
- impianto di Avio che usa la portata d'acqua restituita dalla sopracitata centrale di Pra da Stua per la produzione di energia idroelettrica nella centrale di Avio.

Per ciascuna delle tre concessioni la scadenza era stata fissata al 31 dicembre 2020 in base all'art. 1 bis 1, comma 15 ter della L.P. n. 4/1998 e nel rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 15 quater dello stesso articolo di legge. Per gli effetti dell'art. 13, comma 6 dello Statuto di autonomia, dette concessioni sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure ad evidenza pubblica per la loro riassegnazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 o la successiva data individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale.

Per poter avviare le procedure di riassegnazione delle predette concessioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 bis 1 della L.P. n. 4/1998, va previamente valutato, per ciascuna di esse, se sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte, incompatibile con l'uso idroelettrico.

L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ha condotto una serie di conferenze di servizi, a carattere istruttorio, finalizzata a raccogliere dalle varie strutture dell'amministrazione provinciale elementi per valutare, per ciascun corso d'acqua interessato dalle derivazioni:

- a) se esistono interessi pubblici all'uso delle acque incompatibili con la continuazione dell'utilizzo idroelettrico (in tal caso dette acque non sono più da riassegnare nella futura concessione idroelettrica);
- b) se vi siano interessi pubblici prevalenti la cui tutela vincoli l'uso idroelettrico delle acque, ovvero quali siano le modalità per rendere compatibile l'uso idroelettrico delle acque con gli altri interessi ad esse collegati.

In ordine ai contributi istruttori raccolti, i dirigenti generali dei Dipartimenti competenti a diverso titolo nelle materie interessate all'uso delle acque hanno fornito ulteriori osservazioni e integrazioni di merito.

Nel complesso è emerso che per tutte le suddette concessioni non sussistono prevalenti interessi pubblici ad un uso diverso delle acque **del tutto incompatibili** con l'uso idroelettrico.

Sono stati invece individuati degli interessi pubblici all'uso delle acque o delle opere idrauliche relativamente ai quali è necessario definire opportune **condizioni e vincoli** per l'uso idroelettrico. In particolare, per ciascuna derivazione, è emerso quanto segue:

derivazioni di Pra da Stua e Avio:

- i) nell'interesse della fauna ittica è necessario mantenere in essere quantomeno l'attuale entità e la modalità dei rilasci vigenti dalle opere di presa, compresi gli accorpamenti, poiché essi sono ponderati rispetto alle esigenze di tutela della fauna ittica;
- ii) nell'interesse dell'attività della fruibilità dell'invaso di Prà da Stua, non va preclusa la pratica della pesca nell'invaso;

derivazione di Ala - traversa di Mori:

- i) nell'interesse della fauna ittica del fiume Adige va destinata una portata d'acqua congrua per consentire la sua continuità fluviale, attraverso la creazione di una scala di rimonta per pesci da realizzare ex novo presso la traversa di Mori;

- ii) nell'interesse del pubblico transito, va mantenuto fruibile il passaggio ciclopedonale sulla predetta traversa;

derivazione Bussolengo - traversa di Ala:

- i) nell'interesse della fauna ittica nel fiume Adige è necessario mantenere in essere l'attuale entità dei rilasci alla traversa di Ala e destinare quella portata d'acqua che risulterà adeguata al corretto funzionamento dell'esistente scala pesci (oggi è di circa 400 l/s) nel caso in cui le verifiche sul suo funzionamento non diano riscontro positivo;
- ii) restando comunque prioritaria la destinazione di una parte dell'area superficiale della p.f. 3998/77 C.C. Avio (2,3378 ettari) ad attività funzionali alla gestione della traversa di Ala e relative opere idrauliche di derivazione, è interesse pubblico destinare l'uso di una parte dell'area stessa per soddisfare alcune attività di pubblico interesse, quali quelle per la gestione pubblica del fiume Adige (deposito legname o materiali derivante dalla manutenzione dell'alveo fluviale) nonché quelle di riqualificazione ambientale con la creazione di una zona umida lungo la sponda destra del fiume Adige.

Nell'interesse di tutela della fauna ittica nonché per favorire l'attività della pesca sportiva, si ritiene che vadano conservati gli obblighi a favore del ripopolamento ittico delle acque (c.d. "obblighi ittiogenici"), considerando le quantità (numero di embrioni per metro quadro di alveo bagnato, con la possibilità di trasformare, a parità di biomassa, gli embrioni in giovanili di taglia maggiore) delle specie indicate nel Piano di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi dalle captazioni, nonché il tratto interessato dalla restituzione delle acque.

Si ritiene, altresì, che non sussistano interessi pubblici collegati alla continuità fluviale per il ripristino della navigabilità lungo il fiume Adige in corrispondenza delle traverse di Ala e di Mori; ciò in ragione del fatto che, per esigenze di sicurezza, è opportuno mantenere il vigente divieto di navigabilità nei tratti in cui possono avvenire interazioni con le manovre alle due traverse, preferendo la creazione di punti di accesso al fiume sicuri per chi ha interesse al diporto.

Parimenti, sono stati messi in evidenza specifici punti meritevoli di attenzione collegati allo sviluppo locale del territorio:

- con riguardo alla concessione di Avio – Pra da Stua:
 - i. a supporto dello sviluppo socio-economico del territorio dell'area di Polsa e di San Valentino nel Comune di Brentonico, è emerso l'interesse alla continuazione dell'impiego delle acque dall'invaso di Pra da Stua per l'innervamento dell'area sciistica della Polsa e di San Valentino; tale interesse andrà valutato in occasione della procedura sugli usi concorrenti, se richiesto dal gestore dell'area sciistica;
 - ii. al fine di evitare lo scadimento dello stato di qualità del rio Sorna (buono instabile), va verificata l'effettiva necessità, anche alla luce dei monitoraggi in corso, di rimodulare l'entità del rilascio d'acqua dall'opera di presa a quota 1.057,7 m s.l.m. sul rio Sorna (10 l/s costanti annui) rispetto alla parte di portata accorpata come rilascio dall'opera di presa sul rio Sorna a quota di circa 187 m s.l.m. (Sorna basso);
- con riguardo alla concessione di Ala, in relazione alle esigenze di evitare interferenze tra le attività della cava "Santa Cecilia - Guastum" (in loc. Chizzola di Ala) con la galleria di derivazione dell'impianto idroelettrico di Ala, va osservato che il Servizio industria, ricerca e minerario ha già provveduto a ridefinire i piani di coltivazione della cava ritenendo prioritario l'interesse pubblico della derivazione.

In via generale, si riscontra anche l'esigenza di verificare la congruità del DMV rispetto al Deflusso Ecologico e alle esigenze del paesaggio nei principali corsi d'acqua interessati dalle derivazioni riferiti a ciascuna concessione.

Inoltre, nell'interesse della gestione delle strade statali e provinciali, è richiesto, in via altrettanto generale, che gli impianti idroelettrici siano eserciti in modo da non ostacolare le ispezioni periodiche e gli interventi di manutenzione anche straordinaria rivolti alle strade medesime e alle relative opere d'arte; altresì, è opportuno che eventuali interventi di manutenzione attuati dai concessionari sugli impianti idroelettrici, che comportino interferenze, dirette o indirette, con le arterie viarie statali e provinciali e la loro fascia di rispetto, siano sottoposti all'esame dell'autorità competente alla gestione delle strade, anche per acquisire, se del caso, il benessere all'esecuzione dei lavori previsto dal Codice della Strada.

I contenuti di questo provvedimento sono stati illustrati all'interno del Tavolo di confronto tra la Provincia ed i soggetti interessati dalle concessioni, istituito con d.G.P. 23 dicembre 2021, n. 2264 ai sensi dell'art. 1 bis 1.11 della L.P. n. 4/1998, nella seduta del 31 marzo 2022.

Fatte proprie le risultanze dell'istruttoria svolta, si propone alla Giunta di accertare che, per i corsi d'acqua riferiti a ciascuna delle tre concessioni, non sussistono interessi pubblici ad usi diversi delle acque del tutto incompatibili con l'uso idroelettrico.

Altresì per il contemperamento dei diversi interessi, si ritiene che le condizioni ed i vincoli sopra indicati per ciascuna concessione vadano recepiti all'interno degli atti concessori, mentre si reputa che i punti di attenzione segnalati, benché ritenuti non vincolanti per la riassegnazione, siano meritevoli di considerazione nella fase istruttoria della procedura di riassegnazione. Inoltre è bene chiarire che saranno oggetto di specifica intesa con la Regione Veneto la valutazione degli specifici interessi che riguardano il territorio veneto in relazione all'uso delle acque del fiume Adige e delle opere degli impianti di Bussolengo e Chievo.

Ciò premesso e valutato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e i provvedimenti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) con riferimento alla concessione di grande derivazione d'acqua di Avio-Pra da Stua (GDI 18AD), ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998 e per le motivazioni espresse in premessa:
 - a) di accertare che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque derivate da ciascun corso d'acqua e lago ad essa riferito, del tutto incompatibile con l'utilizzo idroelettrico;
 - b) di disporre che l'atto di concessione dovrà prevedere:
 - i. di non precludere la pratica della pesca nell'invaso di Pra da Stua;
 - ii. di mantenere in essere quantomeno l'attuale entità nonché le modalità di attuazione dei rilasci dalle opere di presa;
 - iii. di dare continuità agli obblighi ittiogenici, considerando le quantità delle specie indicate nei Piani di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi interessati dalle captazioni, nonché i corpi idrici interessati dalla restituzione delle acque;

- 2) con riferimento alla concessione di grande derivazione d'acqua di Ala (GDI 17AD), ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998 e per le motivazioni espresse in premessa:
 - a) di accertare che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque derivate da ciascun corso d'acqua e lago ad essa riferito, del tutto incompatibile con l'utilizzo idroelettrico;
 - b) di disporre che l'atto di concessione dovrà prevedere:
 - i. di destinare una congrua portata d'acqua per il funzionamento di una nuova scala di rimonta per pesci da realizzare presso la traversa di sbarramento di Mori;
 - ii. di mantenere fruibile il passaggio ciclopedonale sulla traversa stessa;
 - iii. la continuità degli obblighi ittiogenici, considerando le quantità delle specie indicate nei Piani di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi interessati dalle captazioni, nonché i corpi idrici interessati dalla restituzione delle acque;
- 3) con riferimento alla concessione di grande derivazione d'acqua riferita agli impianti idroelettrici di Bussolengo e di Chievo (GDI20AD), ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998 e per le motivazioni espresse in premessa:
 - a) di accertare che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque derivate da ciascun corso d'acqua e lago ad essa riferito, del tutto incompatibile con l'utilizzo idroelettrico;
 - b) di disporre che l'atto di concessione dovrà prevedere:
 - i. a mantenere in essere l'attuale entità dei rilasci alla traversa di Ala e destinare quella portata d'acqua che risulterà adeguata al funzionamento dell'esistente scala di risalita dei pesci nel caso in cui le verifiche sul suo funzionamento non diano riscontro positivo;
 - ii. di destinare una parte dell'area contraddistinta con p.f. 3998/77 C.C. Avio alle attività necessarie alla gestione dell'alveo fluviale e a quelle di riqualificazione ambientale delle sponde del fiume Adige, fermo restando che una parte dell'area dovrà esser riservata alle attività funzionali alla gestione della traversa fluviale;
 - iii. la continuità degli obblighi ittiogenici, considerando le quantità delle specie indicate nei Piani di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi interessati dalle captazioni, nonché i corpi idrici interessati dalla restituzione delle acque.
- 4) di dare atto che i punti di attenzione indicati nelle premesse, non vincolanti per l'accertamento dei pubblici interessi prevalenti nell'uso delle acque, saranno valutati nell'istruttoria del procedimento di riassegnazione di ciascuna delle suddette concessioni;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Ministeri indicati all'articolo 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998 e s.m.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper